



Ordine  
degli Psicologi  
del Lazio

Egregio  
Presidente della Camera dei Deputati  
On. Gianfranco Fini

Spett.le  
II Commissione Giustizia della  
Camera dei Deputati  
alla c.a. Presidente On. Giulia Bongiorno  
e a tutti i Membri

Spett.le  
V Commissione Bilancio della  
Camera dei Deputati  
alla c.a. Presidente On. Giancarlo Giorgetti  
e a tutti i Membri

Piazza Montecitorio,1  
00186 Roma

Presidente  
**MI. Zaccaria**  
Vicepresidente  
**P. Cruciani**  
Segretario  
**D. Cariani**  
Tesoriere  
**M. D'Aguzzo**  
Consiglieri  
**M. Crescimbeno**  
**S. Del Lungo**  
**P. Fenzi**  
**G. Gasparini**  
**A. Gragnani**  
**M. Gubinelli**  
**M.L. Manca**  
**P. Marinelli**  
**C. Montanari**  
**S. Sensini**  
**A. Urso**

**Oggetto: Linee Guida Tavolo Interregionale Sanità Penitenziaria del 10-6-2009.  
Istanza di rettifica.**

Nella mia qualità di Presidente dell'Ordine degli Psicologi del Lazio, sono costretta ad intervenire con riferimento alle Linee Guida in oggetto, le cui conclusioni non paiono condivisibili e penalizzano ingiustamente gli Psicologi penitenziari convenzionati con il Ministero della Giustizia.

Un'attenta lettura delle disposizioni vigenti in materia, menzionate nelle suddette Linee Guida quali ostative alla transitabilità presso il Servizio Sanitario Nazionale degli Psicologi penitenziari ancora convenzionati con il Ministero della Giustizia, conduce a risultati interpretativi diversi da quelli tratti dal Tavolo Interregionale sulla Sanità Penitenziaria.

L'art. 80 della Legge 26-7-1975, n. 354, intitolato "*Personale dell'amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena*", prevede al comma 4 che "*Per lo svolgimento delle attività di osservazione e di trattamento, l'amministrazione penitenziaria può avvalersi di professionisti esperti in psicologia, servizio sociale, pedagogia, psichiatria e criminologia clinica, corrispondendo ad essi onorari proporzionati alle singole prestazioni effettuate*". Cosa debba intendersi per

*“...attività di osservazione e di trattamento...”, lo si ricava dall’art. 1 della stessa legge, intitolato “Trattamento e rieducazione”, che al commi 1 e 6 così recita “Il trattamento penitenziario deve essere conforme ad umanità e deve assicurare il rispetto della dignità della persona... Nei confronti dei condannati e degli internati deve essere attuato un trattamento rieducativo che tenda, anche attraverso i contatti con l’ambiente esterno, al reinserimento sociale degli stessi. Il trattamento è attuato secondo un criterio di individualizzazione in rapporto alle specifiche condizioni dei soggetti”.*

Le categorie professionali di cui all’art. 80, comma 4 sopra menzionato, tra cui quella degli Psicologi che qui interessa, nell’attuare il trattamento rieducativo tendente al reinserimento sociale del detenuto utilizzano, appieno, il bagaglio professionale di cui dispongono, mettendolo a disposizione degli utenti. In particolare l’art. 1 della legge 18-2-1989, n. 56, istitutiva dell’Albo degli Psicologi, precisa che *“La professione di psicologo comprende l’uso degli strumenti conoscitivi e di intervento per la prevenzione, la diagnosi, le attività di abilitazione-riabilitazione e di sostegno in ambito psicologico rivolte alla persona...”.*

Il *“criterio di individualizzazione”*, che per legge deve connotare il *“trattamento rieducativo”*, non consente la standardizzazione degli interventi professionali sui detenuti. Tali interventi devono quindi realizzare un’assistenza personalizzata, a seconda delle esigenze rieducative dei singoli.

Deve pertanto escludersi qualsiasi interpretazione riduttiva dell’art. 80 sopra citato, che tenda a limitare la portata del *“trattamento penitenziario”* attuato dagli Psicologi negandone gli aspetti sanitari ed assistenziali.

Già queste prime considerazioni, escludono che si possa oggi negare agli Psicologi penitenziari convenzionati con il Ministero della Giustizia il passaggio al S.S.N. previsto dal D. Lgs. 22-6-1999, n. 230 ed in corso di attuazione ai sensi D.P.C.M. 1-4-2008 per gli Psicologi dipendenti, che stanno transitando dal Ministero della Giustizia al S.S.N.

Non è corretto, infatti, ritenere che *“Gli Psicologi attualmente ancora convenzionati con il Ministero della Giustizia non sono transitati al SSN in virtù del loro ruolo di “Osservazione e Trattamento penitenziario – Nuovi Giunti” non identificabile con funzioni assistenziali... Pertanto, ad oggi, soltanto i detenuti ed internati tossicodipendenti... usufruiscono di una reale assistenza sanitaria psicologica”*, come si legge nelle Linee Guida in oggetto.

Questa affermazione reca una serie di inesattezze.

La prima, è quella sopra delineata con riferimento alle funzioni anche assistenziali invero svolte dagli Psicologi convenzionati, funzioni che come si è visto non sono affatto escluse dal dettato degli artt.1 e 80 della Legge n. 354/75.

In secondo luogo, la locuzione *“Nuovi Giunti”* non compare nelle norme finora menzionate, che nel mettere a disposizione di tutti gli utenti soggetti al regime carcerario un trattamento penitenziario individualizzato, non portano tale distinguo.



Infine, non risponde al vero l'assunto in base al quale solo i detenuti ed internati tossicodipendenti usufruirebbero di *“una reale assistenza sanitaria psicologica”*. Questa affermazione deriva infatti da una lettura poco attenta dell'art. 8 del citato D. Lgs. n. 230/99.

Invero tale ultimo testo normativo, intitolato *“Riordino della medicina penitenziaria, a norma dell'art. 5 della L. 30 novembre 1998, n. 419”*, nel disporre che *“Il servizio sanitario nazionale assicura... ai detenuti e agli internati: ...d) interventi di prevenzione, cura e sostegno del disagio psichico e sociale...”*, non fa alcuna distinzione tra tossicodipendenti e non tossicodipendenti.

L'art. 8, comma 1 dello stesso D. Lgs. n. 230/99, che dispone il trasferimento al S.S.N. dal 1°-1-2000 delle *“...funzioni sanitarie svolte dall'amministrazione penitenziaria con riferimento ai soli settori della prevenzione e della assistenza ai detenuti e agli internati tossicodipendenti”*, va letto quale semplice anticipazione del definitivo trasferimento al S.S.N. delle funzioni di prevenzione ed assistenza per tutte le tipologie di detenuti e non come una scelta legislativa di mettere a disposizione dei soli tossicodipendenti *“una reale assistenza sanitaria psicologica”*, come invece erroneamente sostenuto nelle Linee Guida in oggetto.

Infine, occorre soffermarsi sulla distinzione che nelle stesse Linee Guida viene sottolineata con riferimento agli Psicologi dipendenti del Ministero della Giustizia ed a quelli a convenzione con lo stesso Dicastero. Questi ultimi vengono infatti discriminati sebbene l'art. 6 del D. Lgs. n. 230/99 nell'indicare le modalità di attuazione del riordino della sanità penitenziaria si riferisca in generale al *“...personale operante negli istituti penitenziari da trasferire al Servizio sanitario nazionale...”* e non solo ai dipendenti del Ministero della Giustizia in servizio di ruolo.

Ma anche a voler ritenere che tale ultima disposizione si riferisca al personale già in ruolo, resta il fatto che, ai sensi della complessiva disciplina vigente in materia, la posizione degli Psicologi convenzionati può essere oggetto di accordi regionali ad hoc ai fini del passaggio alle dipendenze delle Aziende del S.S.N.

Alla luce di quanto finora esposto si chiede una rettifica delle Linee Guida in oggetto, che elimini in capo agli Psicologi convenzionati la presunta barriera del difetto di funzioni assistenziali, che ne impedirebbe il transito presso il S.S.N. nell'ambito del riordino *de quo*.

Distinti saluti.

Il Presidente  
(dott.ssa Marialori Zaccaria)